

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis/2016 promossa da:

SOCIETÀ (IN LIQUIDAZIONE)

ATTORE/I

contro

BANCA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2018 le parti hanno concluso come in verbale.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 19.9.2016 la SOCIETÀ' ha convenuto in giudizio la Banca, innanzi a questo Ill.mo Tribunale, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"1. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente;

2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla SOCIETÀ'; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;

3. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perchè prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi;

4. Ritenere e dichiarare non dovute, perchè mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla SOCIETÀ' alla Banca;

5. Rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;

Sentenza, Tribunale di Catania, Giudice Mariano Sciacca, n. 548 del 7 febbraio 2019

6. Condannare l'istituto di credito a corrispondere la somma di Euro 4.887,68 a titolo di differenza tra il saldo reale del conto corrente e il saldo risultante dal riconteggio effettuato;

7. Condannare l'istituto di credito a risarcire i danni subiti dall'odierna attrice nella misura di Euro 20.000,00 o nella misura che vorrà liquidare per violazione dei principi di correttezza e lealtà conseguente all'applicazione illegittima degli interessi determinati secondo uso piazza, anatocistici trimestrali. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93).

In conseguenza di quanto sopra, condannare la Banca alla restituzione del complessivo importo di Euro 4.887,68 o quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la Banca al pagamento dell'importo di Euro 4.887,68 quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Giudice riterrà.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Si è costituita in giudizio BANCA, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.

Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 13.11.2018, precisate le conclusioni la causa veniva assunta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.

SULLA INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE

La domanda di ripetizione è stata proposta con riguardo ad un conto aperto, sicché non v'è dubbio, in uno con la giurisprudenza costante in materia, che non v'è materia di ripetizione di indebito conseguente all'accertamento delle dedotte invalidità negoziali e all'accertamento del relativo saldo a rapporto definito giacché la mera annotazione in conto di una posta di interessi assunti illegittimamente addebitati non si risolve per ciò stesso in un pagamento, presupposto indispensabile per l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c..

SUI TASSI DI INTERESSE APPLICATI SUL CONTO CORRENTE

Il rapporto di conto corrente è disciplinato da apposito contratto contenente l'analitica disciplina del rapporto (doc. 3, produzione convenuta), sicché la doglianza è manifestamente infondata.

SULLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI

Il contratto di conto corrente, in aderenza al novellato art. 120 TUB, applicabile *ratione temporis*, ed alla delibera CICR del 9.2.2000, prevede lo stesso periodo di capitalizzazione trimestrale di interessi creditori e debitori, sicché la doglianza è manifestamente infondata.

SULL'APPLICAZIONE DI INTERESSI USURARI

L'attrice lamenta la applicazione di interessi usurari, ma non ha indicato inammissibilmente in alcun modo in quale periodo la Banca avrebbe applicato tassi superiori alla soglia consentita dalla legge, né ha prodotto i d.m. di rilevazione dei tassi soglia, i quali vanno prodotti ad onere della parte eccipiente, trattandosi di documentazione amministrativa soggetta alle ordinarie preclusioni istruttorie.

SULLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

Sentenza, Tribunale di Catania, Giudice Mariano Sciacca, n. 548 del 7 febbraio 2019

Viene dedotta in modo generico la nullità della commissione di massimo scoperto.

Il Tribunale di Catania con la sentenza n.4507/2014 ha avuto modo di precisare che la c.m.s. non è solo la controprestazione per la messa in disponibilità di una data somma di denaro servendo a fronteggiare un *"rischio di mancata restituzione che la banca si assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo dei fondi"*. Da ciò ne consegue che *"la c. m. s. presenta una funzione diversa rispetto agli interessi che remunerano il capitale concesso in fido (ed utilizzato) ed a questi ultimi non può essere equiparata. Esclusa la natura di interesse della c. m. s., per un verso rimane esclusa la possibilità di applicare l'art. 1283 cc il cui precetto di divieto (di anatocismo) è espressamente previsto per gli interessi, sotto altro profilo, il superamento del tasso medio della commissione di riferimento nel relativo trimestre aumentato della metà, non dà luogo ad usura"*.

SUL RICHIESTO RISARCIMENTO DANNI

L'attrice richiede la condanna della Banca al risarcimento di danni quantificati in ben 20.000,00 "per violazione dei principi di correttezza e lealtà conseguente all'applicazione illegittima degli interessi determinati secondo uso piazza, anatocistici trimestrali".

Avuto riguardo a quanto su rilevato, segue pianamente il rigetto della domanda.

Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. omissis /2016, così dispone: rigetta le domande di parte attrice e la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della società convenuta che si liquidano in euro 2000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catania, il 06/02/2019.

Il Presidente di Sezione
dott. Mariano Sciacca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*